



Città di
San Giorgio a Cremano
Settore Polizia Municipale e Sicurezza

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO ASSISTENZA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PER IL

PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Via R. Galdieri, 1 - 80046 San Giorgio a Cremano tel. 0815654202 fax: 0815747148 numero verde 800616160

ART. 1 - OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE

Oggetto della gara di cui al presente capitolato è la costituzione di un fondo di assistenza e previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di San Giorgio a Cremano, così come disciplinato dall'art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Come previsto dalla delibera di G.C. n° 189 del 16/06/2009, di approvazione dell'Istituzione del Comitato per la Gestione dei Fondi derivanti dai proventi di cui all'art. 208 del C.d.S. per l'Assistenza e Previdenza del Personale di P.M. e Disciplina di Funzionamento, possono usufruire del fondo medesimo solamente gli appartenenti al Corpo anzidetto con contratto a tempo indeterminato.

La previdenza complementare viene realizzata con l'adesione a fondi pensione aperti sottoforma di F.I.P. (Fondo Pensione Individuale) o P.I.P. (Piano Pensione Individuale). Il contratto avrà una durata pari ad anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

1.1 Importo e numero degli aderenti

L'importo complessivo a base d'asta è di 868.924,98 euro

Il numero degli aderenti è comprensivo di:

- a) personale in servizio;
- b) personale cessato dal servizio per pensionamento dal 2001;
- c) personale trasferito ad altra sede dal 2001;
- d) personale deceduto in corso di servizio dal 2001.

Agli aderenti di cui ai punti b), c), nonché agli eredi del personale di cui al punto d), andrà immediatamente liquidato quanto spettante per le mensilità maturate. Il numero degli aderenti è, comunque, suscettibile ad aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, di pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento.

La somma complessiva destinata per gli anni dal 2001 al 2012 è pari a €18.924,98 euro, per gli anni successivi l'importo sarà determinato con delibera di Giunta Comunale.


Il Settore Polizia Municipale del Comune di San Giorgio a Cremano provvederà a fornire all'aggiudicatario l'elenco degli aderenti al fondo, precisando, per ciascuno di essi: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, periodo annuale spettante con precisazione dei mesi effettivamente prestati in servizio.

Il Settore in parola provvederà altresì a comunicare tempestivamente all'aggiudicatario ogni modifica del rapporto di lavoro con gli aderenti al fondo.

1.2 Caratteristiche del fondo

Gli strumenti di previdenza complementare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- capitale garantito;
- rendimento minimo annuo garantito, da intendersi quale rendimento netto minimo erogato materialmente annualmente ad ogni posizione, a prescindere dal rendimento effettivo;
- gli interessi maturati annualmente dovranno essere aggiunti al capitale e diventare anch'essi produttivi di interessi;
- la corresponsione dell'interesse minimo garantito e capitalizzato dovrà essere corrisposto in ogni ipotesi di riscatto, di anticipazione; di trasferimento o comunque di uscita dal fondo, senza limitazione alcuna;
- la possibilità da parte dell'aderente di interruzione e variazione, e al Comune di variazione, della misura dei versamenti in qualsiasi momento, senza che ciò comporti l'applicazione di penalità comunque denominate o la cessazione della partecipazione al fondo;
- la possibilità di versamenti integrativi da parte dell'interessato;
- il trasferimento al fondo di categoria o di comparto una volta costituito;



- la possibilità di riscatto nelle ipotesi previste dalla legge in materia (d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252);
 - la possibilità di trasferimento ad altro fondo alla scadenza del contratto.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente del Corpo di Polizia Municipale con il Comune o in caso di trasferimento del dipendente ad altro settore, il fondo dovrà prevedere la facoltà di:
- proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
 - trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale,
 - riscattare la propria posizione individuale.

Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

L'obbligo contributivo a carico del comune ha termine all'atto della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente o per passaggio dello stesso in settori diversi dalla Polizia Locale, inoltre sono escluse offerte formulate da soggetti che non abbiano le autorizzazioni rilasciate in materia dagli organismi di controllo.

1.3 Scadenza

La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento dell'età pensionabile dell'aderente.

Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dell'assicurato con il Comune oltre il compimento dell'età prevista, la scadenza stessa verrà posticipata di anno in anno fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, mediante ricalcolo delle prestazioni assicurate in relazione alla nuova scadenza.

In caso di premorienza dell'assicurato durante il periodo contrattuale l'aggiudicatario dovrà liquidare, entro 30 giorni dalla richiesta inviata a mezzo raccomandata a. r., il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati.

In ogni caso le polizze dovranno prevedere la possibilità del riscatto anticipato.

1.4 Beneficiari

I beneficiari delle singole assicurazioni saranno:

- a) in caso di vita, gli assicurati stessi;
- b) in caso di premorienza gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, gli eredi legittimi.

L'aggiudicatario designa i beneficiari su indicazione dell'aderente al fondo ed è tenuto a modificare tale designazione ogni qualvolta lo richieda l'aderente.

ART. 2 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Il conferimento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006, mediante l'espletamento di una procedura aperta, cui saranno ammesse le ditte aventi i requisiti necessari per esercitare il servizio in parola di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 163/2006 e seguenti, in base al parametro di valutazione di seguito riportati e con attribuzione del punteggio:

- massimo di 40 punti per l'offerta economica

PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX
Percentuale rendimento netto minimo garantito annuo	Punti 40

Per "rendimento netto minimo garantito annuo" deve intendersi il rendimento minimo netto annuo che verrà comunque corrisposto al beneficiario a prescindere dal rendimento effettivo del fondo.

- massimo di 60 punti per l'offerta tecnica

PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX
a. Percentuale di performance del fondo nel biennio 2011-2012 ¹	Punti 8
b. Percentuale spese indirettamente a carico dell'aderente durante la fase di accumulo ²	Punti 7
c. Commissioni fisse di ingresso ³	Punti 5
d. Costi fissi di trasferimento ⁴	Punti 7
e. Costi fissi di riscatto o di anticipazioni ⁵	Punti 7
f. Costi fissi di riallocazione della posizione individuale ⁶	Punti 7
g. Costi fissi di riallocazione del flusso contributivo ⁷	Punti 7
h Percentuale indicatore sintetico dei costi ⁸	Punti 7
i. Frequenza valorizzazione dell'investimento ⁹	Punti 5

Note

1 Per "performance del fondo nel biennio 2011-2012" deve da intendersi il rendimento medio del prodotto offerto nel Biennio 2011-2012.

2 Per "spese indirettamente a carico dell'aderente durante la fase di accumulo" devono intendersi i costi prelevati dal patrimonio investito quali: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.

3 Per "commissioni fisse di ingresso" devono intendersi le spese una tantum richieste all'atto dell'adesione.

4 Per "costi fissi di trasferimento" devono intendersi i costi di trasferimento ad altro fondo.

5 Per "costi fissi di riscatto o anticipazioni" devono intendersi rispettivamente i costi di riscatto della posizione

individuale o i costi fissi caricati su anticipazioni.

6 Per "costi fissi di riallocazione della posizione individuale" devono intendersi i costi di riallocazione della posizione individuale da una linea di investimento all'altra.

7 Per "costi fissi di riallocazione del flusso contributivo" devono intendersi i costi di riallocazione del flusso retributivo da una linea di investimento all'altra.

8 Per "indicatore sintetico dei costi" deve intendersi il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, facendo riferimento ad un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

9 Per "frequenza valorizzazione dell'investimento" è da intendersi la periodicità con cui è determinato il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota.

ART. 3 - GARANZIE DI ESECUZIONE

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme di legge, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, a garanzia dell'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, la stessa dovrà contenere la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo aver definito tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al successivo art. 4, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte della ditta aggiudicataria.

In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di San Giorgio a Cremano al risarcimento del maggior danno.

ART. 4 - PENALITA'

Fatto salvo quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, il Comune applicherà la seguente penalità: euro 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella liquidazione del capitale di riscatto totale o parziale dal termine di cui al precedente art. n. 1.3.

La somma delle penali non potrà complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo, con le modalità di cui al successivo art. 5

L'importo delle penali sarà prelevato dal deposito cauzionale di cui al precedente art. 3.

ART. 5 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
- b) fallimento dell'aggiudicatario;
- c) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente art. 3;
- d) nelle ipotesi di cui al precedente art. 4;
- e) cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo art. 7.

Il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'aggiudicatario con raccomandata A. R.

La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 3.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo del servizio effettuato da altri soggetti, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'aggiudicatario del presente servizio, salvo l'eventuale danno ulteriore.



ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

E' espressamente stabilito che l'impegno delle ditte concorrenti è vincolato al momento stesso della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione Comunale rimarrà vincolata soltanto quando a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla procedura in oggetto avranno conseguito piena efficacia giuridica.

La stipulazione del contratto, che avverrà in forma di atto pubblico entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, resterà comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto, e alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione per atto pubblico del presente contratto, saranno a carico dell'affidatario.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI - SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D. Lgs. 163/2006, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.117.

E' ammesso il subappalto per il servizio oggetto del presente capitolato, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.163/2006

ART. 8 - RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o per giusta causa, senza che da parte dell'impresa aggiudicataria possano essere vantate pretese, di recedere in ogni momento dal rapporto, con preavviso di due giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite i seguenti mezzi alternativi: raccomandata A.R, messo comunale, telegramma, fax o PEC.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del contratto di appalto sarà competente il Foro di Napoli .

ART. 10 - ULTERIORI NORME REGOLATRICI

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia, oltre alle norme contenute nel codice civile.
San Giorgio a Cremano, li

Il Dirigente Settore Polizia Municipale
Dott. Gabriele RUPPI